

**UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA**  
**UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E POLITICHE CORSO DI  
LAUREA IN SCIENZE DELL'ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE**

**ANNO ACCADEMICO 2021-2022**

**TESI DI LAUREA**

**FORME GIURIDICHE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA  
GESTIONE DELLE SCUOLE DI SCI**

***IL CASO DELL'ASSOCIAZIONE MAESTRI DI SCI MONTE BIANCO***

**DOCENTE 1° relatore:** Prof. Paolo Domenico Sfameni

**DOCENTE 2° relatore:** Prof. Roberto Franzè

**STUDENTE:**

Matteo Dooms

Matricola: 18C05596

## Indice

I.	Introduzione.....	3
II.	Capitolo primo. Quadro giuridico di riferimento nel quale si colloca la figura del maestro di sci secondo la legge nazionale e quella regionale.....	8
III.	Capitolo secondo. Le forme giuridiche per la gestione in forma collettiva delle attività svolte da una scuola di sci.....	16
IV.	Capitolo terzo. Il regime tributario delle tre forme organizzative individuate per la gestione in forma collettiva delle scuole di sci.....	27
V.	Capitolo quarto. Il regime tributario dei redditi ritratti dai maestri di sci. Conseguenze del regime forfettario.....	38
VI.	Conclusione.....	42
VII.	Sitografia.....	44

## **Introduzione**

Il contesto che circonda l'insegnamento della pratica dello sci è composto da diversi fattori e da molteplici attività, variegata tra di loro.

La prima importante suddivisione da introdurre è la differenza tra le attività professionali e le attività commerciali. L'esercizio principale di una scuola di sci si identifica nell'insegnamento della pratica di questo sport ai clienti che intendono usufruire dell'ausilio di un esperto conoscitore della tecnica. Questa attività consiste in una prestazione di servizio offerta da un professionista secondo la definizione dell'articolo 2229 del Codice civile.

Secondariamente la scuola di sci si occupa di attività commerciale con la vendita di abbigliamento sportivo, con le sponsorizzazioni pubblicitarie, con la concessione in affitto di locali, le quali sono tutte attività non rientranti fra quelle professionali di un'associazione. Bisognerà quindi prestare particolare attenzione che le attività commerciali all'interno di un'associazione non superino, in proporzione, il fatturato dell'attività professionale. È quindi necessario ovviare a questo problema mediante la costituzione di una società a responsabilità limitata unipersonale, cioè con una soluzione in accordo allo

svolgimento di attività commerciale, che, nel caso preso in esame, è avvenuta con costituzione de la Mont Blanc service s.r.l. avente come unico socio l'associazione stessa.

La pratica dello sci, inoltre, si sviluppa sotto due diversi aspetti: quello dell'insegnamento e quello agonistico.

La modalità dell'insegnamento è gestita dalla figura del maestro, mentre la parte agonistica fa riferimento all'allenatore. La figura dell'allenatore è di competenza del CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, che agisce in forma autonoma rispetto all'AMSI, Associazione Maestri Sci Italiani; nonostante ciò, si può ottenere la qualifica di allenatore previo possesso del diploma da maestro di sci.

La possibilità di offrire il doppio servizio, ovvero di lavorare all'interno di una scuola di sci e per un gruppo sportivo dilettantistico, è praticabile, con due differenti approcci rispondendo alle esigenze di apprendimento degli allievi. La riforma del terzo settore è stata applicata soltanto alle associazioni sportive dilettantistiche e alle società sportive dilettantistiche, senza nessun cambiamento per la figura professionale del maestro di sci.

In una realtà come quella di Courmayeur con un alto afflusso di clientela sul comprensorio sciistico - parliamo di circa 500.000 sciatori durante una stagione - offrire un servizio di insegnamento della pratica dello sci risulterebbe complicato se non fosse presente sul territorio la scuola di sci a garantire un servizio che risponda efficacemente alla domanda di mercato del settore.

Secondo le stime offerte dal sito dell'Associazione Maestri di Sci Monte Bianco, i clienti che si appoggiano ai servizi offerti dalla scuola di sci sono numerosi; si parla di più di 8.000 allievi per le lezioni private e le lezioni in forma collettiva e più di 400 persone per i corsi stagionali, ovvero corsi della durata di un'intera stagione con una media di 6 bambini/ragazzi per gruppo; tutto questo coperto dalla presenza di 230 maestri circa.

Per questa ragione l'istituzione e l'utilizzo di forme associate per lo svolgimento della professione nel nostro contesto appare come una stretta conseguenza necessaria al fenomeno di sviluppo dello sci. Questa forma di svolgimento della professione in modo collettivo apre alla diversificazione del concetto di lezione, che, a livello individuale, diventerebbe complicato da gestire.

Come detto in precedenza, l'attività prevalente rimane l'insegnamento dello sci. Partire dal campo pratica per le prime esperienze, per poi essere in grado di

proseguire su tutte le piste che offre il comprensorio è il motivo per il quale le persone entrano in contatto con la scuola di sci; l'eventuale e successivo acquisto di materiali di tipo vestiario o gadget vari, rientrano nelle attività di tipo commerciale.

Molteplici risultano quindi essere le attività che devono coesistere nella nostra scuola di sci, ragione per cui mi sono posto il quesito sulla praticità dell'attuale assetto organizzativo, con l'obiettivo di creare un'efficiente coesistenza di entrambi gli aspetti senza doverne penalizzare nessuno. Inoltre, la necessità di un riconoscimento della figura professionale, che andremo a valutare successivamente, ha un valore fondamentale non solo a protezione della categoria contro l'abusivismo ma anche a difesa dell'incolumità del cliente, il quale si affida ad un professionista adeguatamente preparato e costantemente aggiornato per una pratica sportiva con una forte presenza di rischio.

Tutto questo come premessa per un'approfondita analisi riguardante quale modello giuridico sia più consono allo svolgimento della professione del maestro

di sci nell'ambito di una scuola, con un'attenta valutazione di tutte le attività presenti, sia quelle professionali che quelle commerciali, dall'inquadramento normativo della figura del singolo maestro e della scuola di sci, secondo la legge nazionale e la legge regionale, passando per una valutazione degli assetti organizzativi plausibili con aspetti positivi e negativi, allo studio dei regimi tributari annessi, utili a capire la convenienza per la scuola e per il singolo di un modello piuttosto che un altro.

Al termine di questa verifica si determinerà quale forma giuridica sia la più pratica e atualizzabile; se possibile si tenterà di fornire una visione di cambiamento o miglioramento.

## Capitolo primo

**Quadro giuridico di riferimento nel quale si colloca la figura del maestro di sci secondo la legge nazionale e quella regionale.**

Preliminare all'analisi delle forme giuridiche adatte all'organizzazione e alla gestione di una scuola di sci appare opportuno inquadrare la figura del maestro e successivamente della scuola all'interno dei confini stabiliti della normativa nazionale e regionale attualmente in vigore. Questa disamina è necessaria per comprendere il contesto normativo nel quale si colloca l'esercizio della forma associata dell'attività da maestro di sci.

Nel 1991, secondo la Corte Costituzionale, "l'esigenza di assicurare contenuti minimi della preparazione professionale dei Maestri e l'opportunità di assicurare standard minimi di bagaglio tecnico e culturale è conseguenza della rilevata importanza turistica dello sci divenuto sport di massa, che implica non trascurabili interessi economici nonché, per il contatto tra maestri e giovani che, per la possibile pratica agonistica richiede ai primi una spiccata capacità di selezionare le attitudini." Questa sentenza sottolineò il fatto di come questa pratica nel



passato sia diventata sempre più di massa, ragione per la quale risultò necessario definire le linee guida per l'insegnamento a favore del professionista e del cliente.

Da qui ne deriva l'emanazione della Legge nazionale n.81/1991, con la quale il maestro di sci viene ufficialmente riconosciuto come professionista e vengono stabiliti i criteri e le modalità di svolgimento della medesima professione. Come chiaro fin dal principio la normativa nazionale si occupa di fornire le linee guida per la successiva legislazione regionale; da quanto si evince dagli articoli uno e due, le decisioni inerenti alla professione sono demandate in modo sostanziale alle regioni, per rispondere alle diverse necessità delle differenti realtà regionali. L'abilitazione e l'aggiornamento sono, secondo la legge nazionale, di competenza regionale, sebbene debbano rispettare l'articolo 9, commi 2 e 3, ovvero il raggiungimento della sufficienza da parte del futuro professionista nelle tre sezioni di tecnica, didattica e cultura generale. Si prevede inoltre, all'articolo 18 comma 1, la punizione dell'esercizio in forma abusiva secondo l'articolo 348 del Codice penale. Al comma 2 del relativo articolo della legge nazionale, l'accompagnamento retribuito dei clienti sul comprensorio viene equiparato all'insegnamento professionale a salvaguardia non solo dei maestri ma fortemente rivolto all'incolumità dei clienti, poiché anche per l'accompagnamento è necessario un giudizio di un esperto sia del territorio sia delle abilità tecniche.

Le regioni e le provincie autonome, in quanto dotate di competenza legislativa primaria, disciplinano la materia; in Valle d'Aosta la materia viene regolamentata tramite la legge regionale 31/12/99 n.44. Grazie a questa disposizione legislativa, il maestro di sci possiede un albo professionale regionale ed è salvaguardato il suo operato, essendo riconosciuto come attività intellettuale, secondo l'art.2229 del Codice civile.

La legge regionale, oltre a ciò, si occupa di delimitare il confine entro il quale il maestro di sci può svolgere il suo operato, individuare i requisiti minimi per l'ottenimento dell'abilitazione, definire i criteri di aggiornamento della professione e indicare la linea deontologica. Questa legge risulta essere molto più dettagliata e approfondita rispetto alla normativa nazionale, disponendo la definizione del maestro di sci con le annesse categorie quali: maestro di sci di discipline alpine, maestro di sci di discipline nordiche e maestro di snowboard.

Le qualifiche successive sono organizzate all'articolo 4 che stabilisce quale ente si occupa della formazione e dell'aggiornamento, ovvero la F.I.S.I., Federazione Italiana Sport Invernali, per le qualifiche di allenatore e istruttore nazionale, e l'A.V.M.S., Associazione Valdostana Maestri di Sci, per quanto riguarda la figura del maestro di sci. Negli articoli successivi della legge si stabiliscono le regole che

definiscono l'esercizio della professione: se svolto in modo stabile significa essere regolarmente iscritti all'albo regionale; se svolto in modo saltuario significa essere regolarmente iscritti in un albo della regione o provincia autonoma di provenienza. Lo svolgimento saltuario prevede restrizioni di periodo circa l'esecuzione della professione; anche i criteri di suddivisione delle lezioni di sci e dei relativi numeri limite che un maestro può gestire durante la sua lezione sono regolamentati.

Un altro tassello importante nel contesto è l'A.V.M.S.: ente pubblico non economico dipendente dalla Regione, dotato di personalità giuridica, disciplinato dalla legge regionale 31/12/1999 n. 44 all'articolo 26 e posto sotto la vigilanza della struttura regionale competente nei limiti di quanto previsto dalla già menzionata legge. L'Associazione Valdostana Maestri di Sci non ha fini di lucro, si occupa del mantenimento e dell'aggiornamento dell'albo professionale, coordina l'operato delle scuole presenti sul territorio e promuove attività nell'interesse della figura del maestro di sci. Inoltre, funge da collegio regionale dei maestri di sci.

Il maestro di sci può svolgere la sua attività avvalendosi delle scuole di sci oppure individualmente e autonomamente, secondo le modalità espressamente previste dall'articolo 16 della legge regionale e, questo diritto, non può essere limitato in alcun modo.

Nella legge quadro n.81/1991, la scuola di sci era stata presa in considerazione, trattandosi di una realtà non ignorabile della professione. Nella previsione legislativa nazionale, la disciplina delle scuole di sci è demandata alle regioni, sono però fissati i principi generali. La norma ha natura programmatica, ovvero crea un vincolo per poter svolgere l'attività professionale. In particolare, l'articolo 20 della legge citata sancisce l'obiettivo della concentrazione delle scuole, al fine di razionalizzare l'attività dell'insegnamento raccogliendo in unica struttura, in ogni località turistica, tutti i maestri ivi operanti, organizzati secondo principi democratici. Riguardo all'unicità della struttura per località turistica, alcune zone con alta affluenza hanno avuto la necessità di avere più di una sola struttura, per contro in altre stazioni non era necessaria neanche la presenza di una scuola di sci.

Nella Legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, in maniera più dettagliata e specifica, vengono forniti la definizione, i compiti, i componenti e i documenti necessari per l'apertura di una scuola di sci.

Facendo riferimento alla legge, nell'articolo 17 comma 1, si dice quanto segue: *“La scuola di sci è una struttura a base associativa costituita per organizzare e coordinare il lavoro dei maestri di sci ad essa aderenti, in funzione delle esigenze della località in cui essa è costituita.”* In questo frammento si sottolinea l'importanza, nel nostro contesto orografico, dell'organizzazione del lavoro a base associativa, che è molto significativo come termine, predisponendo una forma di associazione.

Secondo l'articolo 18 comma 1: *“Possono far parte di una scuola di sci i maestri di sci, iscritti all'albo, che ne fanno espressa richiesta, dichiarando di accettarne le norme statutarie.”*

Per la possibile apertura di una scuola di sci, all'articolo 19 comma 1, deve essere presente un organico minimo di maestri che svolgano con continuità e in forma esclusiva la professione, che siano in regola con l'iscrizione all'albo. Al comma 2, la scuola deve essere in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione invernale o estiva, deve possedere una sede adeguata in proporzione

al numero di maestri; che la scuola abbia uno statuto deliberato dall'assemblea dei maestri a maggioranza degli stessi. Inoltre, la scuola deve avere una copertura assicurativa civile verso terzi. Per l'apertura della scuola di sci è necessario presentare una S.C.I.A., la segnalazione certificata di inizio attività, la quale comprende la denominazione, la sede legale e operativa, le generalità del direttore e gli estremi della polizza assicurativa, come predisposto secondo l'articolo 20.

Per l'approvazione dello statuto, esso deve rispettare la legge regionale e lo statuto dell'A.V.M.S. e, potrà essere approvato dall'ente regionale competente, previo parere dell'A.V.M.S.

Nell'allegato A della legge regionale sono indicati i requisiti per l'apertura di una scuola di sci. In base alla portata oraria degli impianti presenti nella località in cui la scuola intende operare viene indicato il numero minimo di maestri effettivi, cioè di maestri che svolgono la professione in modo continuativo. Queste caratteristiche sono richieste sia per l'apertura di una nuova struttura che per il mantenimento della sua operatività; se questi numeri dovessero venire meno, la

scuola di sci si troverebbe costretta a cessare la propria attività e, come vedremo in seguito, è una difficoltà che si sta presentando con sempre maggiore frequenza.

## Capitolo secondo

### **Le forme giuridiche per la gestione in forma collettiva delle attività svolte da una scuola di sci.**

Diverse sono le forme organizzative che consentono la gestione e l'organizzazione delle attività svolte dalle scuole di sci; le più plausibili sono quattro che andremo ad analizzare:

- La società semplice;
- L'associazione;
- L'associazione professionale e la società tra professionisti (STP).
- La società a responsabilità limitata.

#### 1. La società semplice.

La società semplice viene regolamentata nel Codice civile secondo gli art. 2251 e seguenti. È una forma giuridica appartenente al gruppo delle società di persone che può esercitare solo attività di tipo non commerciale. Tra queste, esercitabili nella forma delle società semplici possono essere individuate, principalmente, le



attività agricole e, potrebbero rientrare anche le attività professionali e le attività di revisione legale. Le attività professionali "protette", ovvero le professioni intellettuali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi, come i maestri di sci, avrebbero titolo di avvalersi di questa forma societaria. Tutti i soci hanno diritto alla partecipazione agli utili e l'obbligo di concorrere alle eventuali perdite subite. La modalità di ripartizione avviene in base ai criteri stabiliti all'interno del patto sociale, o alla determinazione dei criteri da parte di un terzo, altrimenti ci si rimette a quanto stabilito dalla legge. Non vi è l'obbligo di partecipare in eguale misura al proprio apporto d'opera, ma bisogna rispettare il divieto del patto leonino, stabilito dall'articolo 2265 del Codice civile, il quale prevede l'annullamento di un patto sociale se almeno un solo socio è escluso alla partecipazione sia agli utili che alle perdite. È possibile ripartire le perdite con un criterio diverso rispetto gli utili. Qualora non si trovi un accordo c'è la possibilità di rimettere ad un terzo la determinazione, un socio ha la possibilità di impugnarla secondo quanto previsto dall'articolo 1349 del Codice civile e nel termine di tre mesi dalla comunicazione al socio. Se i primi due casi non dovessero verificarsi si ricorrerebbe alla ripartizione prevista dalla legge, ovvero utili e perdite si presumono pari ai conferimenti e, se questi valori non fossero determinati, la suddivisione avverrebbe in eguale misura per ciascun socio. L'amministrazione

delle società semplici può avvenire in modo congiunto o disgiunto, ciò significa che se non è previsto nel patto sociale, la nomina di uno o più amministratori, l'amministrazione spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri. Gli amministratori sono solidalmente responsabili nei confronti della società, e hanno l'obbligo di fornire notizie sulla gestione e sull'andamento a tutti i soci.

Ogni modifica della composizione sociale in entrata nell'organico comporta la modifica dei patti sociali e quindi occorre andare dal notaio, mentre un socio può recedere quando la società ha durata illimitata o per tutta la vita di uno dei soci e deve comunicarlo con un preavviso minimo di tre mesi. Come forma giuridica sarebbe la più opportuna per la professione dei maestri di sci, se non che con l'utilizzo di una forma giuridica di questo genere si perderebbe l'esenzione dell'IVA sulle prestazioni.

Grazie all'utilizzo della società semplice, la suddivisione degli utili, se il conferimento ha come oggetto la prestazione di servizi, avviene in modo proporzionale alla percentuale di lavoro conseguito al termine e non avviene una suddivisione ex-ante.

## 2.L'associazione.

L'associazione è disciplinata dal Codice civile, Libro I, Titolo II, Capo II e III; e per le associazioni che rientrano nella riforma del terzo settore dal D.lgs. 117/2017, ovvero quelle iscritte nel RUNTS, il registro unico nazionale. Esse si possono suddividere in associazioni riconosciute e non riconosciute; qualora ottengano il riconoscimento acquisiscono una personalità giuridica. Il riconoscimento avviene di conseguenza all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla prefettura che, in Valle d'Aosta, si riflette nella figura del Presidente della regione. L'associazione deve rispettare i requisiti imposti dalla legge, che lo scopo sia lecito e che il patrimonio sia adeguato alla realizzazione di quest'ultimo. Peculiarità del possesso della personalità giuridica è che delle obbligazioni ne risponde esclusivamente con il patrimonio sociale.

Con la riforma degli enti del terzo settore le modalità di acquisizione della personalità giuridica sono state modificate, superando così il preesistente regime concessorio previsto dal dpr n. 361/2000. L'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), infatti, ove ricorrano determinate condizioni, comporta il conseguimento, in forma omogenea e lineare, della personalità giuridica.

Nel Codice civile, agli articoli 36-37-38, vengono definite le norme delle associazioni non riconosciute, ovvero le associazioni senza personalità giuridica. L'ordinamento interno e l'amministrazione di queste ultime sono regolati dagli accordi degli associati.

Nell'articolo 37 del Codice civile viene detto quanto segue: "I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso."

L'associazione è necessariamente composta da un'assemblea e da un organo di amministrazione. I contraenti, al momento della stipulazione del contratto di associazione, ovvero gli associati, successivamente, possono istituire e attribuire specifiche funzioni e compiti ad ulteriori organi, ad esempio l'organo di controllo e il comitato esecutivo. Essendo una associazione senza finalità di lucro, non vi è una ripartizione degli utili tra gli associati ed essi non hanno nessun diritto sul patrimonio. L'associazione permette l'adesione a tutti i soggetti, oltre i fondatori, a patto di rispettare le condizioni stipulate nell'atto costitutivo e nello statuto. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e

ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Storicamente la Scuola di Sci Monte Bianco era nata con un profilo giuridico di questo genere: associazione costituita nel 1974, nella quale però ogni maestro di sci possedeva una propria posizione individuale emettendo una fattura nei confronti dell'associazione stessa. Con il riconoscimento come attività professionale del maestro di sci, nel 1991 fu presa in uso l'associazione professionale.

### 3.L'associazione professionale e le società tra professionisti.

Nel Codice civile non è presente un vero e proprio inquadramento giuridico per le associazioni professionali, sebbene siano citate dall'art. 5 comma 3c del testo unico delle imposte sui redditi, T.U.I.R., che recita: *“le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione”*. L'associazione è senza personalità giuridica, quindi lo schema è basato sulla società semplice, tutti rispondono illimitatamente a

qualsiasi controversia si presenti, qualora il patrimonio dell'associazione non fosse sufficiente. Un primo riferimento è presente con la legge n. 1815/1939, contenuto nell'articolo 1 il quale obbliga l'inserimento del nome e del cognome con i relativi titoli professionali dei singoli associati accanto alla dicitura "studio associato". L'entrata e la recessione degli associati non necessitano di riforme dell'atto costitutivo, per quanto riguarda l'amministrazione si fa riferimento alle norme previste per la società semplice, la divisione degli utili avviene in percentuale a quanto è l'apporto d'opera di ogni singolo associato.

Secondo la legge 12/11/2011 n.183 articolo 10 comma 3: "E' consentita la costituzione di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice civile.

Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre." Con questa disposizione si legittima la costituzione di società di capitali per l'esercizio di attività professionali purché queste attività professionali siano regolamentate da un ordine professionistico. S.T.P. L'abrogazione dell'art. 1 della L. 1815/39 da parte dell'art. 10 co. 11 della L. 12.11.2011 n. 183 non ha esplicato, però, alcun effetto sulla validità delle associazioni tra professionisti già

costituite prima dell'entrata in vigore della legge, né vieta la possibilità di procedere alla costituzione di nuovi studi associati. Infatti, ai sensi dell'art. 10 co. 9 della L. 183/2011, richiamato anche dall'art. 2 co. 2 del DM 34/2013, "Restano salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge."

Una STP deve avere un oggetto sociale esclusivo che prevede l'esercizio dell'attività professionale protetta o regolamentata. La partecipazione societaria è dunque riservata ai professionisti iscritti in albi, ordini e collegi, e a soggetti non professionisti relativamente alle prestazioni tecniche o come soci investitori, si distingue tra socio professionista e di capitale. L'oggetto sociale è limitato alle sole attività professionali regolamentate e deve essere svolto dai soci che risultano iscritti nei relativi albi, collegi, ordini. Lo stesso non può comprendere attività estranee a quella professionale per il cui esercizio viene costituita la STP, non può comprendere l'esercizio di attività "non protette", in quanto si avrebbe una commistione con attività che assumerebbero natura imprenditoriale, violando il principio della esclusività. Il numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dagli stessi deve obbligatoriamente essere tale da attribuire loro la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il socio professionista può partecipare ad una sola STP, esercitare la professione in forma

individuale o associata e partecipare ad altre società commerciali con i vincoli professionali previsti. Il socio investitore, invece, deve possedere i requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta, di non aver riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per aver commesso un reato non colposo e salvo che sia intervenuta la riabilitazione e di non essere stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

#### 4. Le società a responsabilità limitata.

Per svolgere la parte commerciale si utilizza la società a responsabilità limitata che è una forma societaria di capitali, adatta allo svolgimento di una attività commerciale, sempre più preminente nel mercato. La disposizione prevista secondo l'art. 2462 comma 1 del Codice civile è la seguente: *“per le obbligazioni sociali risponde limitatamente la società con il suo patrimonio sociale.”* Ciò significa che, a differenza di una società semplice o di una forma associata, in caso di aggressione del patrimonio sociale si risponde solo ed esclusivamente tramite lo stesso senza intaccare il patrimonio personale dei soci partecipanti. Anche per questo aspetto sarebbe conveniente adottare una forma organizzativa di questo



genere, per contro si perderebbe l'esenzione dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e l'impossibilità di svolgere una attività professionale. La partecipazione alla società in essere avviene tramite il possesso di quote partecipative, le quali sono anche liberamente trasferibili tramite atto, eccezione questo non fosse presente nell'atto costitutivo. Recedendo dalla società i soci hanno diritto di ottenere il rimborso della propria quota partecipativa in proporzione del patrimonio sociale, può avvenire tramite acquisto degli altri soci proporzionalmente alla loro quota o dall'ingresso di un terzo individuato dai medesimi.

L'amministrazione della società spetta a uno o più soci con decisione dei soci, questi costituiscono il consiglio di amministrazione.

Nel caso in esame, l'Associazione Maestri di Sci Monte Bianco, per poter svolgere l'attività commerciale citata in precedenza, ha scelto la costituzione di una S.R.L. unipersonale che giuridicamente risulta essere uguale alla S.R.L. salvo alcune peculiarità ovvero versare l'intero capitale sociale e manifestare a terzi il fatto di essere unipersonale. La carica di amministratore può essere ricoperta anche da una persona esterna alla società, e non necessariamente dal socio unico.

## 5. Alcune riflessioni conclusive sulle forme giuridiche per la organizzazione e la gestione delle scuole di sci.

La società semplice possiede dei vantaggi come la possibilità di calibrare la quota di partecipazione agli utili sulla base di quanto effettivamente svolto da ciascun socio; tuttavia, non c'è alcuna possibilità di svolgere attività commerciale. L'associazione è decaduta conseguentemente al riconoscimento della figura professionale e successivo utilizzo dell'associazione professionale, che basandosi sulla società semplice si può dividere l'utile in base all'operato svolto, senza possibilità di svolgere attività commerciale. La società a responsabilità limitata non prevede lo svolgimento di una attività professionale ma solo di attività commerciali, ragione per la quale è stata creata la Società tra professionisti. La forma delle società tra professionisti sarebbe la più consona sebbene non sia chiarita in modo esaustivo la disciplina civile e fiscale. In base a quanto previsto nella disciplina regionale, non vi è la possibilità di usare una forma giuridica societaria ma solo una forma di tipo associativo; pertanto, sotto questo aspetto si ha la necessità di una associazione professionale. L'utilizzo di plurime forme giuridiche per lo svolgimento delle attività è dettato dalle diverse esigenze che non sono conciliabili in un'unica forma organizzativa.

## Capitolo terzo

### **Il regime tributario delle quattro forme organizzative individuate per la gestione in forma collettiva delle scuole di sci.**

#### 1. Società semplici e associazioni professionali.

Queste due forme giuridiche sono accomunate dal fatto che i redditi dei propri soci/associati sono assoggettati all'IRPEF analogamente a quanto accade per le persone fisiche. Le persone fisiche, anche se soci di società di persone, infatti, sono i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'IRPEF, il cui presupposto è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie reddituali classificate all'articolo 6 del decreto del presidente della repubblica 22/12/1986 n.917, il testo unico delle imposte sui redditi. Per le società di persone, e quindi anche per le due forme giuridiche sopra citate, vige il principio di trasparenza, ovvero il principio in base al quale il reddito viene attribuito pro quota ai soci, indipendentemente dall'effettiva distribuzione degli utili; di conseguenza sono i partecipanti alla società che pagano direttamente le imposte sul reddito.

Secondo l'articolo 5 comma 1 del medesimo decreto, i redditi delle società semplici sono imputati a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Al comma 3, lettera c, del medesimo articolo, le associazioni professionali sono equiparate alle società semplici, eccezione fatta per l'atto di ripartizione delle quote sociali che per queste ultime può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il modello reddituale delle associazioni professionali è basato sulle società di persone, più precisamente sullo schema della società semplice. L'IRPEF viene pagata direttamente dagli associati, proporzionalmente alla quota di partecipazione ed è un'imposta progressiva, a scaglioni crescenti, ciò anche in virtù del principio contenuto nell'articolo 53 della nostra Carta costituzionale.

L'imposta lorda viene calcolata applicando ad ogni scaglione una diversa aliquota di prelievo, via via crescente. Le detrazioni permettono di ridurre l'imposta lorda, determinando così quella netta. Possono essere in misura fissa oppure decrescente al crescere del reddito. Con la deduzione un certo importo viene sottratto dal reddito imponibile prima che su questo vengano applicate le aliquote dell'imposta.

## 2. Associazioni e s.r.l.

In passato la maggior parte delle scuole di sci erano costituite sotto forma di associazioni ex artt.36 e seguenti del Codice civile. Con questa impostazione i maestri di sci mantenevano una loro posizione fiscale autonoma (partita IVA) e venivano remunerati non con una quota di partecipazione agli utili, bensì con un corrispettivo in base alla prestazione d'opera prestata. In questo modo le associazioni tendevano al pareggio di bilancio, tuttavia, qualora si fossero comunque formati degli utili questi sarebbero stati da assoggettare all'IRES, l'imposta sui redditi delle società. Il presupposto dell'IRES è il medesimo per quanto riguarda l'IRPEF e l'aliquota è al 24% fissa, di conseguenza colpisce in modo proporzionale e non progressivo i risultati d'esercizio del periodo di imposta.

I soggetti passivi di questa imposta sono le società di capitali, quali la società a responsabilità limitata, le società per azioni, e gli enti pubblici e privati diversi dalle società, come ad esempio le associazioni. Gli enti pubblici e privati diversi dalle società si distinguono per l'oggetto che le caratterizza, ovvero la presenza dell'esercizio di attività commerciale o meno. Di conseguenza si differenzia la determinazione della base imponibile a seconda della natura del soggetto, in quanto per gli enti commerciali il reddito, da qualsiasi fonte provenga, è

considerato reddito d'impresa. Il criterio base che regola la determinazione del reddito d'impresa delle società di capitali e degli enti commerciali, secondo cui il reddito d'impresa è determinato apportando all'utile o alla perdita risultanti dal Conto economico le apposite variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR. Per gli enti non commerciali il reddito è formato dai redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi, escludendo quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva; anche le prestazioni di servizi non sono considerate attività commerciali e di conseguenza non concorrono alla formazione del reddito complessivo.

I redditi prodotti dal ramo commerciale dell'Associazione Maestri di Sci Monte Bianco, che è una società a responsabilità limitata unipersonale, sono la base imponibile per l'imposta.

### 3. Società tra professionisti.

In base al dettato normativo della legge regionale, che prevede che possano essere riconosciute solo le strutture a base associativa, sembrerebbe che a qualsiasi forma societaria, ivi compresa quindi la STP, sia preclusa la possibilità di costituirsi per lo svolgimento della professione da maestro di sci. Purtroppo,

essendo una forma giuridica presente a pieno titolo nell'ordinamento giuridico nazionale, e riguardando espressamente le libere professioni si ritiene comunque opportuno accennare al loro funzionamento, per un possibile futuro utilizzo.

Relativamente ai profili fiscali delle STP, questi non trovano una specifica disciplina, in particolare: la STP essendo costituita quale società di persone o di capitali, produce reddito di impresa; essendo ammissibile l'esclusivo esercizio di attività professionale regolamentate dovrebbe produrre reddito di lavoro autonomo.

In merito è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, con una consulenza giuridica del 16 ottobre 2014, n. 954-55/2014. L'ufficio ha precisato che i redditi prodotti dalle STP costituiscono redditi di impresa, in considerazione del fatto che il reddito complessivo delle società di persone, diverse dalla società semplice, e delle società ed enti commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. a) e b) del D.P.R. 917/1986, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa.

Conseguentemente, si applicherà il principio di competenza, in luogo di quello di cassa, e il non assoggettamento alla ritenuta a titolo di acconto, di cui all'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dei compensi relativi alle prestazioni rese.

Secondo l'Agenzia delle Entrate tale qualificazione fiscale del reddito prodotto rileva anche ai fini dell'applicazione dell'Irap.

In linea generale, relativamente agli aspetti previdenziali è stato disposto, dagli Enti Previdenziali dei professionisti, che ciascun socio professionista di STP deve adempiere agli obblighi previsti dalla propria Cassa previdenziale in riferimento all'Albo professionale cui risulta iscritto con applicazione alla STP della rivalsa previdenziale, a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari Iva. Tale contributo verrà versato dal singolo socio professionista alla propria Cassa previdenziale in ragione della propria quota di volume di affari, il contributo soggettivo, dovuto da ciascun professionista, è commisurato alla quota di reddito della STP attribuita allo stesso, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Queste disposizioni generali, tuttavia, non sono applicabili ai maestri di sci i quali, dal punto di vista previdenziale, hanno la peculiarità che, nonostante il loro reddito rientri nella categoria del reddito di lavoro autonomi, sono attratti all'INPS dei commercianti che non prevede rivalse previdenziali bensì unicamente il pagamento di contributi, qualora l'attività di maestro costituisca l'attività prevalente, sulla base del reddito prodotto o in forma individuale (quadro della



dichiarazione) dei redditi RE o LM se regimi agevolati) ovvero in forma associata (quadro RH).

#### 4. Gli aspetti comuni di tassazione indipendenti dalla forma giuridica: l'IRAP.

Tutte le forme giuridiche, sia di persone che di capitali, descritte in precedenza, inoltre, sono soggette all'imposta IRAP, che è un'imposta regionale sul valore della produzione, essa ha carattere reale e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi. Il presupposto è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata volta alla produzione o allo scambio di beni e servizi. L'imposta si applica sul valore della produzione derivante dall'attività esercitata nel territorio di ogni regione. La base imponibile corrisponde alla somma di utile ante imposte, interessi passivi e costo del personale. L'aliquota è del 3,9% per le imprese, tuttavia le regioni possiedono margini di flessibilità, per cui possono introdurre esenzioni per determinati soggetti passivi oppure, possono introdurre variazioni di aliquota a loro piacimento. Ad esempio, la Valle d'Aosta, per l'anno d'imposta 2022, presenta un'aliquota ordinaria pari a 3,90% e varie aliquote agevolate per alcuni soggetti come, ad esempio, gli enti del terzo settore, come le associazioni hanno una completa esenzione dell'imposta.

All'articolo 3 comma 1 della legge regionale del 22 dicembre 2021, n. 37; si cita quanto segue: *“A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) gli enti del Terzo settore di cui al medesimo decreto, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.”* Esso prevede la totale esenzione da questa imposta per le associazioni, le quali rientrano tra gli enti del terzo settore.

#### 5. Regime di applicazione IVA.

L'imposta sul valore aggiunto, regolamentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizio che colpisce il valore aggiunto e grava esclusivamente sul consumatore finale. Nel mondo dell'insegnamento della pratica dello sci, questa imposta si manifesta in quanto il maestro di sci offre una prestazione di servizio, ma in alcuni casi vi è la completa esenzione.

Il maestro di sci che svolge autonomamente la professione come lavoratore libero professionista in possesso di una propria posizione individuale IVA e non aderisce al regime forfettario, applica l'IVA con l'aliquota pari al 22% sulle prestazioni che eroga ai propri clienti.

Per le scuole sci questa regola non è sempre valida. Le prestazioni di insegnamento erogate dalle scuole di sci regolarmente autorizzate dalle Provincie o Regioni, sono infatti esenti da IVA in quanto equiparate ad Istituti scolastici.

L'articolo 10 del già citato decreto è il riferimento normativo in merito alle operazioni esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per le attività di didattica e formazione, bisogna far riferimento a quanto previsto dal comma 20, il quale include nel perimetro delle operazioni da fatturare senza IVA:

*“le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.”*

Questo estratto dell'articolo comporta un'unicità assoluta, nel nostro interesse, poiché riconosce le prestazioni offerte dalla scuola di sci come erogate da un ente

del terzo settore di natura non commerciale, pertanto equiparato ad altri istituti riconoscendo loro l'esenzione alla tassazione IVA.

Il ministero delle finanze ha chiarito in più risoluzioni, quali la n. 361426/1978, la n. 551/1993 e la n. 205/2002, ritenendo soddisfatti i requisiti per l'esenzione dall'imposta solamente qualora le scuole di sci siano riconosciute da parte della giunta regionale e dalla Federazione italiana sport invernali.

Pertanto, il maestro di sci che opera a livello individuale ed esercita la professione in modo abituale deve applicare l'imposta, poiché non soddisfa i criteri per l'esenzione dal tributo richiesti dalla norma; in quanto è limitata l'esenzione alle sole scuole riconosciute.

#### 6. Quali vantaggi possono esserci in funzione della scelta delle varie forme giuridiche?

Premesso che la formulazione dell'attuale legge regionale restringe notevolmente il campo di scelta, come già espresso in precedenza, si ritiene che le scuole di sci costituite sotto forma di associazioni professionali siano la forma più idonea allo svolgimento della professione del maestro di sci in forma collettiva. La scelta di costituire un unico ente in base al quale i maestri di sci ottengono unicamente una

quota di partecipazione agli utili ha evitato ai singoli maestri di aprire una posizione fiscale autonoma con i relativi oneri derivanti dagli adempimenti ad essa conseguenti. Si evidenzia inoltre che il singolo maestro che fatturi con la propria partita IVA alla Scuola di sci deve applicare l'imposta con aliquota ordinaria non potendo rientrare tra gli enti riconosciuti previsti nell'articolo 10 del DPR 673/72. Purtroppo si segnala che i nuovi regimi agevolativi, i quali, oltre ad avere vantaggi sulla tassazione diretta e sulla previdenza, prevedono anche l'assenza di applicazione dell'IVA sui compensi per l'opera prestata, non presentano più la problematica dell'assoggettamento delle prestazioni all'IVA ordinaria.

## Capitolo quarto

### **Il regime tributario dei redditi ritratti dai maestri di sci. Conseguenze del regime forfettario.**

Le scuole di sci sono costituite generalmente sotto forma di associazioni tra professionisti che, ai fini fiscali, sono assimilate alle società di persone. Pertanto, deve applicarsi l'art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 che tratta dei redditi prodotti in forma associata e prevede l'imputazione del reddito a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili; ne consegue che i redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni in forma associata rientrano sotto la categoria dei redditi di lavoro autonomo. L'art. 5 prevede, oltretutto, che le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni siano equiparate alle società semplici, con l'unica differenza che nell'ambito delle associazioni professionali l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata che stabilisce il riparto degli utili può essere redatto fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi (30 novembre secondo la normativa oggi in vigore).

I redditi dei maestri producono quindi redditi che rientrano nella categoria del lavoro autonomo che viene determinato secondo i dettami dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 e, anche se prodotti in forma associata, sono soggetti all'Irpef.

Il reddito è determinato, nel regime ordinario, in forma analitica per differenza fra i compensi percepiti e le spese sostenute. Per i professionisti il criterio temporale per la determinazione del reddito è quello di cassa, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata. Alcune voci di spesa fanno eccezione a tale criterio (ad esempio l'ammortamento dei beni strumentali mobili di valore superiore a 516.46 euro, i canoni di leasing e le quote di TFR dei dipendenti annualmente maturate).

Con la compilazione del quadro "E" i Maestri di sci liberi professionisti in regime ordinario e le Scuole di Sci determinano il reddito da dichiarare o da ripartire fra i soci per l'imposizione all'Irpef.

Le Scuole di Sci adottano usualmente una ripartizione del reddito proporzionale all'attività svolta da ciascun socio.

È opportuno che per la determinazione delle percentuali di riparto vengano predisposti dei prospetti da fare firmare ai soci per evitare contestazioni.

Per le Scuole di sci, così come per tutte le associazioni professionali, le quote di partecipazione agli utili da parte dei soci si presumono uguali se non risulta diversamente da scrittura privata autenticata stipulata tra le parti. Il codice di attività economica ATECO 2007 per l'attività di insegnamento dello sci è 85.51.00, esso include i centri e le scuole che offrono corsi di preparazione per l'attività sportiva, gruppi o singoli individui.

La ragione per la quale l'Irpef è un'imposta progressiva risiede nella nostra Carta costituzionale, che all'art.53 recita: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività."

Nei tempi più recenti, a partire dai primi decenni del XXI secolo, il maestro di sci ha avuto la possibilità di aprirsi una personale posizione professionale nel regime forfettario, dal 2015 secondo la legge n.190/2014, e prima nel regime dei minimi dal 2008 fino al 2015, introdotto dalla legge n.245 del 24/12/2007.

La maggioranza dei neo-maestri optano per l'apertura di una Partita IVA come ditta individuale collaborando "esternamente" con una scuola di sci, per potersi avvalere del regime forfettario, che tra le altre cose prevede anche, su opzione, un abbattimento dell'imponibile previdenziale. L'aliquota di tassazione è pari al



5% per i primi cinque anni di attività, terminati i quali aumenta al 15%. Il reddito è determinato applicando un coefficiente forfettario di redditività pari al 78% del fatturato, stabilito in funzione del codice ATECO. In ragione di questa aliquota ridotta, chi possiede una P.IVA in regime forfettario non ha diritto a dedurre alcun genere di costo sostenuto per la sua attività, sostituito dalla deduzione forfettaria; anche l'imposta IVA non è detraibile in quanto si tratta di un regime fuori dal campo di applicazione dell'IVA.

## Conclusione

Alla luce delle forme giuridiche analizzate con i relativi profili tributari, la soluzione migliore risulta essere l'associazione tra professionisti essendo il modello più efficiente per la forma tributaria e anche nel rispetto della normativa regionale, la quale restringe il campo nell'estratto dell'articolo 17 comma 1 alle sole associazioni. Un altro aspetto importante, ragione per la quale viene preferita l'associazione professionale, è il riconoscimento dell'esenzione IVA, in quanto essa è prevista per i soli istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale. Gli associati hanno potere deliberatorio all'interno dell'associazione, potendo giudicare tramite voto l'operato svolto dai direttori tecnici e del collettivo. Purtroppo, in questa realtà, sono sempre meno i soci che effettivamente svolgono la professione, mentre sempre di più sono i possessori di P.IVA, che, però, non hanno possibilità di espressione all'interno dell'associazione, non facendone effettivamente parte.

La società a responsabilità limitata prevede solo la possibilità di svolgere attività di carattere commerciale e non le attività professionali; per questo motivo con la legge n.180/2012 è stata creata la forma giuridica della società tra professionisti,

che nonostante la ancora poca chiarezza riguardo ai profili fiscali, sarebbe una scelta ottimale anche se la legge regionale non prevede una forma societaria.

Cosa si può fare quindi?

Sebbene attualmente la scelta sia pressoché obbligata all'associazione professionale, si potrebbe pensare a una modifica della normativa regionale sulla base della Società Tra Professionisti, ovvero a una apertura a soci non professionisti, quindi soci che apportano capitale, come gli sponsor o anche i genitori. Tramite questo assetto societario, visto l'utilizzo sempre più crescente di posizioni individuali nel regime forfettario si potrebbe pensare a una modifica riguardo il numero minimo di maestri effettivi stabilito all'interno della legge regionale per il mantenimento attivo dell'attività professionale svolta in forma collettiva.

## Sitografia

Tutti i riferimenti alle emanazioni legislative sono stati tratti dalle seguenti fonti di sitografia.

Codice civile del 16/03/1942

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={9E93F1BE-06AE-4F24-8E9D-B838F7E0C2E6}>

Scuola di sci Monte Bianco

<https://www.scuolascimontebianco.com>

Legge 8/03/91, n. 81

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1991/03/16/091G0119/sg>

Legge regionale 31/12/99 n.44

[https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero\\_legge=44%2F99&versione=V%20](https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=44%2F99&versione=V%20))

T.U.I.R. del 22/12/1986 n. 917

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D>

Legge 12/11/2011 n.183

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BACAEB0E2-4A70-4F59-8EF3->

[B269C1B5383C%7D&codiceOrdinamento=0500000000000000&articolo=Preambol](https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BACAEB0E2-4A70-4F59-8EF3-B269C1B5383C%7D&codiceOrdinamento=0500000000000000&articolo=Preambolo)

[o](#)

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id={178F0CBC-1969-49F3-974E-7C0E87B9A568}>

Legge regionale 22 dicembre 2021, n. 37

[https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero\\_legge=37%2F21&versione=V](https://www.consiglio.vda.it/app/leggieregolamenti/dettaglio?tipo=L&numero_legge=37%2F21&versione=V)

Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 633

<https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7B75A4827C-3766-4ECC-9C45-00C8D6CDC552%7D>